

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxx/2020 promossa da:

**FIDEIUSSORE 1
FIDEIUSSORE 2**

- parte attrice -

nei confronti di:

SOCIETA' CREDITRICE

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “voglia l’Ill.mo Tribunale di Cremona in accoglimento della promossa opposizione, previe le più opportune declaratorie del caso, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare: dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o privarlo di ogni effetto giuridico; nel merito in via principale: - per tutto quanto dedotto ed eccepito in atti, previo accertamento e dichiarazione della nullità della fideiussione sottoscritta dai sigg. **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** in data 11/03/2010, dichiarare i sigg. **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** integralmente liberati dagli obblighi fideiussori e, per l’effetto, che nulla è dagli stessi dovuto alla **SOCIETA' CREDITRICE**.; - per tutto quanto dedotto ed eccepito in atti, previo accertamento: della nullità delle clausole 2, 6 e 8 contenute nella fideiussione sottoscritta dai sigg. **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** in data 11/03/2010 e della decadenza del creditore dal termine di legge ex art. 1957 c.c., dichiarare i sigg. **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** integralmente liberati dagli obblighi fideiussori e, per l’effetto, che nulla è dagli stessi dovuto alla **SOCIETA' CREDITRICE** in via subordinata e riconvenzionale: - per tutto quanto dedotto in atti, accertare in via incidentale e senza efficacia di giudicato la nullità totale e/o parziale (delle sole clausole 2, 6 e 8) della fideiussione sottoscritta dai sigg. **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** in data 11/03/2010; per tutto quanto dedotto ed eccepito in atti accertare: - la nullità del contratto di mutuo (Notaio Dott. OMISSIS, contratto di mutuo fondiario ipotecario n. omissis rep. e n. omissis racc.) e dei successivi tre atti di erogazione somme di data 22/6/2010 (n. omissis rep. e n. omissis), 15/12/2010 (n. omissis rep. e n. omissis racc.) e 20/05/2011 (n. omissis rep. e n. omissis racc.) e per l’effetto dichiarare che alcun interesse e/o competenza è dovuto; - la violazione della L. 108/1996 da parte di **BANCA CEDENTE** e per l’effetto dichiarare la conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell’art. 1815 c.c. e così che alcun interesse e/o competenza è dovuto; - che la società cooperativa **OMISSIS** è creditrice di **BANCA CEDENTE**. e dell’odierna opposta in forza della cessione del credito, della somma di € 24.639,62 così come determinata dalla perizia versata in atti, oltre ad interessi di legge dal 28/07/2017, e per l’effetto dichiarare la compensazione ex artt. 1243 e 1247 c.c. sino alla concorrenza del predetto importo, con conseguente riduzione del credito a saldo che fosse accertato in capo all’opposta. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite”.

Per parte convenuta: “- accertare e dichiarare l’inammissibilità, in quanto nuova e tardiva, dell’ “autonoma eccezione riconvenzionale di nullità totale e/o parziale della fideiussione” formulata da controparte nelle conclusioni rassegnate “in via subordinata e riconvenzionale” con la propria prima memoria ex art. 183, comma VI cod. proc. civ., nonché delle nuove allegazioni/deduzioni ivi

contenute, come meglio contestato ed eccepito da parte opposta nella propria seconda memoria ex art. 183, comma VI cod. proc. civ., da intendersi qui per ritrascritta; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, in quanto tardivo, del deposito avversario dell'8 aprile 2021, con il quale è stato prodotto parte del doc. 15 (da 73 a 103), come meglio contestato ed eccepito da parte opposta nella propria terza memoria ex art. 183, comma VI cod. proc. civ., da intendersi qui per ritrascritta, e, per l'effetto, disporre l'espunzione di detto documento dal fascicolo di causa.

Nel merito: In via principale: I) respingere - con la miglior formula - l'opposizione proposta da **FIDEIUSSORE 1** ed **FIDEIUSSORE 2**, avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2020 (R.G. xx/2020), emesso dall'intestato Tribunale in data 21 marzo 2020 e depositato in data 22 aprile 2020, in quanto inammissibile e/o destituita di ogni fondamento - per i motivi tutti esposti in atti, che si hanno qui per richiamati - e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto condannare **FIDEIUSSORE 1** ed **FIDEIUSSORE 2** a pagare, in solido, a **SOCIETA' CREDITRICE** come in atti rappresentata, la somma di euro 370.069,71, oltre interessi - anche di mora come contrattualmente dovuti dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, oppure la diversa somma - maggiore o minore - che verrà accertata nel corso del giudizio, per i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo. Il tutto oltre alle spese liquidate nel decreto stesso ed afferenti il procedimento monitorio; II) respingere - con la miglior formula - qualsivoglia contestazione, eccezione e domanda mossa/sollelevata/formulata da parte opponente, per i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui per ritrascritti.

In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e/o di accoglimento - anche parziale - dell'avversa opposizione: accertato e dichiarato che **SOCIETA' CREDITRICE**, nella qualità, come in atti rappresentata, vanta nei confronti dei garanti **FIDEIUSSORE 1** ed **FIDEIUSSORE 2** un credito complessivo di euro 370.069,71, oltre interessi - anche di mora - come contrattualmente dovuti dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, oppure della diversa somma - maggiore o minore - che verrà accertata nel corso del giudizio, in forza di mutuo fondiario dell'11 marzo 2010 stipulato da **BANCA CEDENTE** con la **Cooperativa Edilizia OMISSIS**, e successive erogazioni rateali del 22 giugno 2010, 15 dicembre 2010 e 20 maggio 2011, nonché della fideiussione prestata da **FIDEIUSSORE 1** ed **FIDEIUSSORE 2** in data 11 marzo 2010, il tutto come meglio dettagliato in atti, condannare **FIDEIUSSORE 1** ed **FIDEIUSSORE 2** a pagare, in solido, a **SOCIETA' CREDITRICE**, come in atti rappresentata, la somma di euro 370.069,71, oltre interessi - anche di mora - come contrattualmente dovuti dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, oppure la diversa somma - maggiore o minore - che verrà accertata nel corso del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%; anche del procedimento monitorio".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I sig.ri **FIDEIUSSORE 1** ed **FIDEIUSSORE 2** proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2020 emesso dal Tribunale di Cremona in favore della società a responsabilità limitata **SOCIETA' CREDITRICE**, con il quale veniva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 370.069,71, oltre ad interessi e spese legali, in forza dell'obbligazione fideiussoria datata 11.3.2010.

Gli attori deducevano:

- che il credito oggetto del giudizio "è relativo alla sottoscrizione di un contratto di mutuo condizionato (atto a rogito del Notaio Dott. OMISSIS, contratto di mutuo fondiario ipotecario n. omissis rep. e n. omissis racc.) che **BANCA CEDENTE**, concedeva alla società cooperativa **OMISSIS** nel marzo 2010";
- di avere sottoscritto "la fideiussione ex adverso prodotta";
- che "il mutuo era richiesto e concesso per la realizzazione di un intervento edilizio nel Comune di Gabbioneta Binanuova (CR) e contemplava la facoltà per **BANCA CEDENTE** di effettuare erogazioni rateali del capitale sino alla complessiva somma di € 950.000,00.

I successivi ed unici tre atti di erogazione di somme sono quelli di data 22/6/2010 (Notaio Dott. OMISSIS n. omissis rep. e n. omissis racc.), 15/12/2010 (Notaio Dott. OMISSIS n. omissis rep. e n.

omissis racc.) e 20/05/2011 (Notaio Dott. OMISSIS n. omissis rep. e n. omissis racc.). Nel complesso la mutuante erogava € 330.000,00”;

- che “la fideiussione è nulla... Le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990”;

- la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 del negozio fideiussorio per le medesime ragioni esposte al punto precedente;

- la nullità del contratto di mutuo “per totale assenza dell’indicazione del c.d. ISC/TAEG...L’indicazione dell’ISC rappresenta dunque un elemento tipico del contratto di finanziamento, la sua omessa indicazione comporta la nullità del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore... Alla nullità del contratto consegue la nullità di ogni pattuizione economica ad esso relativa, pertanto nessun interesse e o competenza sono dovuti”;

- la nullità della clausola relativa al tasso di mora, poiché, alla data di corresponsione degli importi, il tasso pattuito era superiore al “tasso soglia”.

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, gli attori chiedevano l’accoglimento delle domande sopraccitate.

Si costituiva **SOCIETA’ CREDITRICE**, rappresentata da **SOCIETA’ALFA s.p.a.**, la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l’infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l’effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria; in subordine, domandava la condanna degli opposenti al pagamento della somma che risultasse essere dovuta al termine dell’istruttoria processuale.

L’opposizione è infondata e deve essere rigetta per le ragioni che seguono.

Preliminarmente è necessario sottolineare che i fatti oggetto del presente giudizio sono esclusivamente quelli allegati dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, non potendo il giudice valutare le circostanze rappresentate per la prima volta dall’attore o dal convenuto nelle memorie di cui all’art. 183 c. 6 c.p.c. in quanto, da un lato, tale disposizione normativa definisce specificamente il contenuto dei suddetti atti processuali, non prevedendo la possibilità di nuove allegazioni, e, dall’altro, nella circostanza in cui si ammettesse l’allegazione di fatti nuovi, vi sarebbe una palese lesione del diritto di difesa poiché le altre parti si troverebbero nell’impossibilità di contraddire sul punto e di avanzare le opportune istanze probatorie.

Ciò detto, ritiene questo giudice che:

- debba essere rigettata la doglianza attorea relativa all’invalidità del negozio fideiussorio in base a tre distinte ed autonome motivazioni.

In primo luogo, lo schema negoziale predisposto dall’ABI ed oggetto del provvedimento della Banca d’Italia del 2.5.2005 è relativo alla “prestazione della garanzia fornita da un soggetto a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (cd. fideiussione omnibus) mentre nel caso di specie i sig.ri **FIDEIUSSORE 1** ed **FIDEIUSSORE 2** hanno prestato la garanzia fideiussoria in relazione ad un credito individuato sulla base di parametri predeterminati dai contraenti (cfr. documento n. 7 ricorso monitorio nella parte in cui si legge: “con la presente vi dichiariamo di costituirci fideiussori di Cooperativa Edilizia **OMISSIS**...per l’adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti dalla linea di credito di seguito descritta, da Voi concessa/che siete disposti a concedere al predetto nominativo nell’ambito della sua attività imprenditoriale/professionale: mutuo edilizio [...] di euro 950.000,00 stipulato in data 11/3/2010 a repertorio Notaio OMISSIS in Crema”).

Conseguentemente l’eventuale nullità del citato accordo ABI non incide sulla validità del negozio stipulato dagli attori, poiché tale negozio non costituisce una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per le obbligazioni derivanti da future operazioni poste in essere con il debitore principale.

In secondo luogo, a prescindere da ogni considerazione in merito alla diversità tra colui che è stato parte nell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia (Associazione Bancaria Italiana) e il soggetto che, nel caso di specie, è beneficiario dell'obbligazione fideiussoria (**SOCIETA' CREDITRICE** cessionaria del credito di **BANCA CEDENTE**) e alla conseguente possibilità di estendere tale accertamento a quest'ultima persona giuridica, la sottoscrizione di un negozio fideiussorio in epoca successiva all'emanazione del provvedimento dell'Autorità amministrativa rende indimostrato il fatto che l'inserimento delle clausole censurate da parte attrice origini da un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza. Invero, Banca d'Italia, nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva rilevato che lo schema ABI non era ancora diffuso tra gli istituti di credito e che l'inserimento delle predette clausole costituiva una "prassi bancaria", cioè un comportamento generale ripetuto non derivante dalla necessità di rispettare un obbligo giuridico (cfr. punto 93 del doc. n. 5 di parte attrice).

In epoca antecedente all'intesa dell'ottobre 2002, non è stata rilevata l'esistenza di alcuna pratica concordata ex art. 2 L. 287/1990. L'inserimento delle clausole censurate in epoca successiva al provvedimento amministrativo – clausole tra l'altro aventi ad oggetto diritti disponibili – prova esclusivamente il fatto storico ma non dimostra la sussistenza di un nesso di causa tra l'intervenuta stipulazione dell'intesa anticoncorrenziale (o di una nuova intesa) e il contenuto del negozio fideiussorio, il quale può originare da una semplice valutazione di convenienza degli interessati. Opinando diversamente, e cioè ritenendo che, in data successiva al provvedimento della Banca d'Italia, ogni pattuizione di natura conforme al modello ABI sia riconducibile direttamente o indirettamente all'intesa di cui in precedenza, si giungerebbe all'inaccettabile conclusione di escludere di fatto l'utilizzo di clausole di per sé lecite.

In terzo luogo, la prova dell'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione uniforme delle clausole oggetto dell'intesa non determina la invalidità "ex se" del negozio fideiussorio, ma costituisce uno dei presupposti per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance di stipulare un contratto a condizioni più favorevoli.

Infatti, i singoli negozi di fideiussione non possono essere considerati accordi anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990, in quanto si pongono a valle dell'intesa anticoncorrenziale, costituita unicamente dalla delibera ABI di approvazione dello schema contrattuale, e sono diretti a perseguire e a realizzare scopi differenti rispetto a quelli di impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale.

Le pattuizioni contrattuali di contenuto conforme a quelle predisposte dall'ABI non sono quindi direttamente in contrasto con la norma imperativa prevista dall'art. 2 L. 287/1990. Orbene, l'ipotesi dell'inefficacia del singolo contratto derivante dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, sebbene non sia specificamente prevista da alcuna disposizione normativa, sussiste nel caso in cui sia dimostrato che l'inserimento delle clausole anticoncorrenziali nel singolo contratto fideiussorio costituisca l'adempimento dell'obbligazione originata dall'intesa stessa. Se fosse raggiunta tale prova la stipulazione del singolo contratto fideiussorio avrebbe una causa solutoria di una obbligazione nulla e, quindi, sarebbe a sua volta nulla per mancanza di causa.

Tale prova non è stata fornita e difficilmente può essere fornita, posto che i predetti negozi non sembrano realizzare una fattispecie di negozio complesso, caratterizzato da un'unica causa, ovvero una fattispecie di collegamento negoziale pluricausale, nella quale l'intesa anticoncorrenziale e il singolo contratto siano diretti alla realizzazione di un'operazione unitaria animata dalla comune volontà di tutti i partecipanti.

Invero, i contratti stipulati tra gli istituti bancari ed i clienti originano dall'autonomia privata dei contraenti, sono espressione della libertà individuale di regolare liberamente i propri interessi nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento giuridico, hanno una propria "causa concreta", che si esaurisce nella realizzazione del fine tipico dell'atto concluso, ed i clienti sono privi della rappresentazione e della volontà di partecipare al progetto anticoncorrenziale;

2) debba essere rigettata l'eccezione attorea di nullità del contratto di mutuo "per totale assenza dell'indicazione del c.d. ISC/TAEG". Sul punto, premesso che la restituzione della somma mutuata

non è causalmente riconducibile all'adempimento delle obbligazioni di un contratto di credito al consumo, in tema di ISC, si rileva che l'obbligo di esplicitazione dell'indicatore è stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia la selezione delle operazioni finanziarie interessate dal dovere informativo e l'individuazione delle modalità di calcolo.

L'indice, sebbene sia calcolato attraverso il medesimo procedimento utilizzato per la determinazione del TAEG, è disciplinato, diversamente da quest'ultimo, da una norma di fonte regolamentare, sicché, nell'ipotesi in cui sia specificato erroneamente o non sia specificato, non è possibile applicare il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, stante la mancanza di una apposita disposizione normativa.

Infatti, il comma 7 dell'art. 117 TUB disciplina il caso in cui non sia previsto in contratto il tasso debitore e l'ISC non è un tasso debitore ma solo un indice equivalente, privo di valore negoziale e con finalità meramente informativa, mentre il comma 6 dell'art. 117 TUB è inapplicabile, poiché riferito alle nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati in ogni filiale mediante i fogli informativi di cui all'art. 116 TUB.

In conclusione, il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento di un corretto ISC nel rapporto negoziale può generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria dell'istituto bancario, con conseguente diritto del mutuatario di ottenere il ristoro del pregiudizio subito, nella circostanza in cui sia dimostrata la perdita possibilità di stipulazione di un negozio economicamente più vantaggioso.

Tale soluzione deve ritenersi coerente con la ratio dell'istituto analizzato. Infatti, considerata la natura informativa dell'ISC avente ad oggetto l'esplicitazione in termini percentuali del costo annuo del credito, in caso di errata o mancata indicazione dell'indice, il pregiudizio eventualmente subito dal cliente si sostanzia nella perdita possibilità di conclusione di un negozio di mutuo per lui maggiormente conveniente.

In altre parole, il potenziale nocumento patrimoniale subito dall'interessato consiste nella differenza tra il costo del negozio stipulato e quello che avrebbe concluso nella circostanza in cui avesse avuto reale contezza del valore economico dell'operazione finanziaria. Invero, l'ISC non costituisce tecnicamente una pattuizione negoziale ma rappresenta semplicemente una sintesi del costo complessivo del finanziamento derivante dalle singole pattuizioni contrattuali. Da ciò consegue che l'errata indicazione dell'indice o la sua omessa esplicitazione non altera il consenso del mutuatario in riferimento alle singole obbligazioni assunte ma genera una scorretta percezione della realtà. Il danno risarcibile, pertanto, è causalmente riconducibile alla suddetta errata percezione e presuppone l'allegazione e la dimostrazione che il mutuatario, qualora avesse conosciuto la corretta percentuale del costo annuo del credito, avrebbe concluso un differente negozio complessivamente più vantaggioso. Nella presente fattispecie non vi è alcuna allegazione circa l'esistenza di un pregiudizio nei termini sopra descritti;

3) sia infondata la doglianza attorea relativa alla nullità della pattuizione del tasso di mora, alla stregua del condivisibile principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 24675 del 19/10/2017, secondo cui "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non è possibile valutare il carattere usurario degli interessi moratori mediante un raffronto degli stessi con il tasso soglia, in quanto i decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996 specificano il tasso di mora praticato mediamente dagli operatori professionali nell'arco temporale d'interesse (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020 secondo cui "la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata

ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.

L'allegazione è pertanto inidonea a raggiungere lo scopo perseguito. Per mera completezza espositiva, si sottolinea infine che nella presente fattispecie il cd. “tasso soglia di mora”, calcolato secondo le indicazioni contenute nella citata sentenza n. 19597 del 18/9/2020, sulla base dei dati presenti nella “consulenza” di parte, è superiore al tasso moratorio pattuito nel contratto; conseguentemente la doglianza attorea è anche infondata nel merito.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 37/18, tenuto conto del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:

- rigetta le domande formulate dai sig.ri **FIDEIUSSORE 1** ed **FIDEIUSSORE 2** e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna i sig.ri **FIDEIUSSORE 1** ed **FIDEIUSSORE 2** alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Cremona, 06/07/2021

Il giudice

Daniele Moro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*